Codice A1617A
D.D. 19 agosto 2024, n. 643
Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione variante alla realizzazione di opere di sostegno della scarpata di valle della Pista Imbuto in variante rispetto alla palificata di sostegno e riprofilatura Pista 27 già autorizzate in sanatoria con la D.D. n° 1019/DA1813B in data 16/04/2021 in comune Sestriere e Cesana Torinese (To) - Pratica SUAP n° 35/2024 Richiedente:...

ATTO DD 643/A1617A/2024 DEL 19/08/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici
Autorizzazione variante alla realizzazione di opere di sostegno della scarpata di valle della Pista Imbuto in variante rispetto alla palificata di sostegno e riprofilatura Pista 27 già autorizzate in sanatoria con la D.D. n° 1019/DA1813B in data 16/04/2021 in comune Sestriere e Cesana Torinese (To) - Pratica SUAP n° 35/2024
Richiedente: Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015)

Visti:
- la D.D. n° D.D. n° 1019/DA1813B in data 16/04/2021 con la quale sono state autorizzate in sanatoria, con prescrizioni, le opere inerenti la modifica della pista da sci denominata “Imbuto” localizzata nei comuni di Sestriere e Cesana Torinese - Pratica SUAP n° 19/2023;
- la nota prot. n° 5641 in data 20/06/2024, acquisita in data 27/06/2024, protocollo in ingresso n° 116309/DA1617A, inviata dallo Sportello Unico Attività Produttive "SUAP" della Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, con la quale è stata trasmessa la documentazione non precedentemente inviata inerente la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'esame dell'istanza Pratica SUAP n° 35/2024 presentata dalla società Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015) per la autorizzazione di una variante alla realizzazione di opere di sostegno della scarpata di valle della Pista Imbuto in variante rispetto alla palificata di sostegno e riprofilatura Pista 27 già autorizzate in sanatoria con la D.D. n° 1019/DA1813B in data 16/04/2021 in comune Sestriere e Cesana Torinese (To), in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;
- la documentazione allegata alla istanza e conservata agli atti;

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 1 della L.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud di nuova costituzione ;

Considerato che:

- la variante proposta è soggetta ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono direttamente all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme, ma ricadono in prossimità del SIC IT1110038 "Col Basset", lungo la cresta Monte Fraiteve - Col Basset;

Richiamato quanto disposto con la D.D. n° 1019/DA1813B in data 16/04/2021 con la quale le opere oggetto di richiesta di variante erano state precedentemente valutate ed autorizzate in sanatoria, con prescrizioni;

Visto il verbale in data 13/08/2024 a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, della istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità della variante all'intervento autorizzato, con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, della istanza presentata dalla società Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015) per autorizzare l'introduzione della variante alla realizzazione di opere di sostegno della scarpata di valle della Pista Imbuto in variante rispetto alla palificata di sostegno e riprofilatura Pista 27 in comune di Sestriere e Cesana Torinese (To), Pratica SUAP n° 35/2024;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte, il Funzionario incaricato ha evidenziato che :
- la proposta di variante prevede:
- posa di opere di sostegno, in sostituzione della prevista palificata doppia, prefabbricate in metallo, denominate a "farfalla" o "Ombrelli", originariamente utilizzate come elementi ferma neve o ferma valanghe.
- Tale soluzione comporterà il mantenimento della palificata esistente e contribuirà alla sua stabilizzazione.
- riprofilatura morfologia e regolarizzazione del piano sciabile della Pista 27 per aumentare la sicurezza e diminuire il rischio per gli utenti;
- riprofilatura morfologia e regolarizzazione del piano sciabile della Pista "Imbuto", per aumentare la sicurezza e diminuire il rischio per gli utenti;
- riempimento dello spazio che si creerà tra la palificata e le nuove opere di sostegno, utilizzando il materiale che sarà reperito dall'intervento di riprofilatura, modifica morfologica e regolarizzazione del piano sciabile delle piste ;
- posa di reti di protezione tipo C montate su struttura in acciaio installate a sbalzo nella parte superiore dell'opera di sostegno;

- per la realizzazione degli interventi in variante , si stima sarà interessata una superficie di circa 880,00 m^2, con movimenti terra in scavo e riporto (rilevato) tra loro completamente compensati, pari complessivamente a circa 426 m^3; La regolarizzazione del piano sciabile della pista "Imbuto" comporterà movimenti di terra per circa 485,00 m^3
- l'intervento interessa unicamente formazioni erbacee del piano alpino, principalmente festuceti e non interferisce con superfici boscate;
- al termine dell'intervento si provvederà ad effettuare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale mediante inerbimento delle superfici con idrosemina di specie idonee alla stazione su tutta l'area movimentata e sulle aree limitrofe;
- l'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto risulta essere stata individuata la relativa aree sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo;

- l'intervento ha lo scopo di migliorare l'offerta turistica del comprensorio sciistico e di prolungare il periodo di fruizione;
- l'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto risulta essere stata individuata la relativa aree sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo;
- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l'area sciabile;
- l'intervento rientra nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, dell'art. 9 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l'area sciabile;
- l'intervento non prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto non trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009.
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'introduzione della variante alla esecuzione degli interventi in progetto precedentemente autorizzato;

Considerato che il Funzionario incaricato ritiene, sulla base delle precedenti considerazioni, che la variante al progetto precedentemente autorizzato in sanatoria con la D.D. n° 1019/DA1813B in data 16/04/2021, come rappresentata negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista forestale e vegetazionale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuata secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare , secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45 la società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015) ad introdurre la variante al progetto inerente la realizzazione di opere di sostegno della scarpata di valle della Pista Imbuto in variante rispetto alla palificata di sostegno e riprofilatura Pista 27, Pratica SUAP n° 35/2024, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici meglio individuate negli elaborati cartografici allegati alla istanza, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il precedente provvedimento, con il quale era stato autorizzato, in sanatoria, l'intervento;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 37569/DA1819C in data 01/08/2024, acquisito al prot. n° 1379802/DA1617A in data 02/08/2024, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva che, ai sensi della L.r. n° 45/1989, l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante, e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive utili a garantire il mantenimento dell'efficienza delle opere, secondo quanto previsto nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Ing. Livio Martina per la parte tecnica, dalla Dott.ssa Renata Curti per la parte ambientale e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per l'introduzione della modifica agli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dalla società Sestrierers s.p.a. e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle

specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere proposte dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la introduzione della variante all'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti, precedentemente autorizzato, in sanatoria, con la D.D. n° 1019/DA1813B in data 16/04/2021;

Ritenuto pertanto di autorizzare la società Sestrierers s.p.a. ad introdurre una variante agli interventi di modifica e trasformazione previsti dal Progetto precedentemente autorizzato in sanatoria con la D.D. n° 1019/DA1813B in data 16/04/2021, ed inerente la realizzazione di opere di sostegno della scarpata di valle della Pista Imbuto in variante rispetto alla palificata di sostegno e riprofilatura Pista 27, Pratica SUAP n° 35/2024, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici meglio individuate negli elaborati cartografici allegati alla istanza, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle successive prescrizioni:
- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 37569/DA1819C in data 01/08/2024, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con la D.D. n° 1019/DA1813B in data 16/04/2021;

per le motivazioni esposte in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";

- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Legge regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

DETERMINA

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall’art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici” la società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) ad introdurre una variante agli interventi per la realizzazione di opere di sostegno della scarpata di valle della Pista Imbuto in variante rispetto alla palificata di sostegno e riprofilatura Pista 27, Pratica SUAP n° 35/2024 previsti dal Progetto precedentemente autorizzato con la D.D. n° 1019/DA1813B in data 16/04/2021, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici meglio individuate negli elaborati cartografici allegati alla istanza, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle successive prescrizioni:
- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 37569/DA1819C in data 01/08/2024, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con la D.D. n° 1019/DA1813B in data 16/04/2021;

2) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore regionale competente

3) Il titolare della autorizzazione:

a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
b) al termine dei lavori dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero;
c) dovrà effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento ripetuti nelle stagioni successive e di sostituzione delle fallanze della componente arbustiva ed arborea;
d) il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l'area sciabile;
e) è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4, lettera b), dello stesso articolo;

4) La presente autorizzazione:
a) ha validità di anni 3. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
c) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori Il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta, parere o titolo abilitativo previsti dalle norme vigenti;
d) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

5) Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :
a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui intervengano variazioni delle condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento, per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modifiche dello stato vegetativo dei soprassuoli, sia giudicato incompatibile con le condizioni idrogeologiche e lo stato dei luoghi.
b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e realizzato.
Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00137980 del 02/08/2024 - Partenza: AOO A1800A, N. Prot. 00037569 del 01/08/2024

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/1346/2024C/A1800A

(*) *indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec*

A REGIONE PIEMONTE
Direzione A1600
Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

Rif. nota SUAP n. 35/2024 del 21/6/2024. Ns. prot. n. 37517/A1800A del 01/08/2024. DQ Prat. n. 73502/C

Oggetto: D.P.R. 160/2010, L.R. 45/1989. Istanza di autorizzazione del progetto “Realizzazione di opere di sostegno della scarpata di valle della pista Imbuto in variante e rettifica della scarpata di monte del tratto terminale della pista 27”, localizzato nei Comuni di Sestriere e di Cesana Torinese. Proponente: Sestrieres S.p.A. Parere istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

Le opere in progetto proposte in variante si riferiscono all’area d’imbocco della pista da sci presso la cresta M. Fraiteve - Colle Basset, a quota 2540 m e con sviluppo sul versante nord-occidentale della dorsale, nel vallone del Rio Nero, fino a quota 2405 m. s.l.m..

In prossimità dell’imbocco della pista sono presenti della palificate doppie di sostegno della scarpata di valle, per una lunghezza di 20 m ca., che necessitano di lavori di ripristino.

Con DD regionale n. 1019/A1813B/2021 del 16/04/2021 sono stati autorizzati in sanatoria i lavori di sistemazione della pista, che prevedevano la sostituzione delle palificate suddette con analoga struttura fondata su micropali.

I lavori in variante consistono, in alternativa al rifacimento delle palificate in legno, nella realizzazione di un’opera di sostegno costituita da una struttura prefabbricata mono ancoraggio per il consolidamento dei pendii costituita da travi di acciaio collegate tra di loro a croce e chiuse da una doppia rete metallica; tale soluzione consente di non smontare la palificata esistente, in quanto i moduli vengono installati davanti alla palificata stessa, senza creare condizioni d’instabilità durante la fase di cantiere, di ridurre i tempi realizzativi e di sfruttare l’effetto stabilizzante residuo

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00137980 del 02/08/2024 - Partenza: AOO A1800A, N. Prot. 00037569 del 01/08/2024

della palificata stessa. Le strutture vengono fissate sul terreno tramite un ancoraggio tirantato in profondità.

Il materiale di riempimento sarà reperito attraverso un intervento di ampliamento di un tratto della pista 27 alta, poco a monte della pista Imbuto, lungo la cresta Est del M. Fraiteve.

In sintesi:

• presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione in sanatoria presentata, comprensiva della documentazione integrativa trasmessa in data 24/03/2021;

• viste le risultanze dello studio geologico e geotecnico, contenute nella “Relazione geologica e geomorfologica” e nella “Relazione Geotecnica”, a firma del Dott. Geol. Dario Fontan;

• visti gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Cesana Torinese e di Sestriere relativamente al quadro del dissesto e la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all’area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, l’intervento realizzato può essere considerato compatibile con l’assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive utili a garantire il mantenimento dell’efficienza delle opere, secondo quanto previsto nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Ing. Livio Martina per la parte tecnica, dalla Dott.ssa Renata Curti per la parte ambientale e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:

• nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;

• in fase di progettazione esecutiva le opere di sostituzione della palificata doppia in dissesto con una nuova opera di sostegno costituita da una struttura “ad ombrello” in travi d’acciaio tirantate e la

Piazza Piemonte 1
10127 - Torino
0114321270

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00137980 del 02/08/2024 - Partenza: AOO A1800A, N. Prot. 00037569 del 01/08/2024

scarpata di monte della pista 27 presso la sezione n. 3 dovranno essere oggetto di verifica di stabilità ai sensi delle NTC del DM 17/01/2018;

• per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

• tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;

• al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione di interventi di inerbimento con idrosemina, secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo.

Si specifica che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, ne' all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Si rammenta infine che la gestione del rischio valanghivo sulle piste da sci compete al gestore ed al Direttore di pista, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009, il Direttore di pista dovrà effettuare le necessarie valutazioni tecniche in merito alla stabilità del manto nevoso al fine di individuare eventuali condizioni di rischio per la pubblica incolumità, anche in relazione a potenziali distacchi di masse nevose di limitata entità dalle aree immediatamente a monte della pista, adottando i necessari provvedimenti cautelari, in primo luogo attraverso la chiusura preventiva della pista da sci in condizioni di rischio, secondo procedure definite dal gestore in uno specifico Piano di Gestione del Rischio Valanghe

Piazza Piemonte 1
10127 - Torino
0114321270

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00137980 del 02/08/2024 - Partenza: AOO A1800A, N. Prot. 00037569 del 01/08/2024

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

La Dirigente di Settore
Paola Elena Bernardelli
Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005

I Funzionari referenti
Dott. Marco Cordola
Tel. 011-4326659 - e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it

Dott. Andrea Bertea
Tel. 011-4325353 - e-mail: andrea.bertea@regione.piemonte.it

vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione formale nel sistema di gestione informatica dei documenti

Piazza Piemonte 1
10127 - Torino
0114321270